

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia**

*COM(87) 347 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 15 luglio 1987)**(87/C 235/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno approvare il protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato il . . . ,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità il secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 16, paragrafo 2 del protocollo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

**Secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Repubblica socialista federativa di  
Iugoslavia e la Comunità economica europea**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA  
FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,

dall'altra,

RIBADENDO la loro volontà di mettere in atto, nell'ambito della politica mediterranea della  
Comunità ampliata, una cooperazione tale da contribuire allo sviluppo economico della Iugo-  
slavia e da promuovere il rafforzamento delle relazioni tra Comunità e Iugoslavia,

DESIDEROSI di proseguire a tal fine la cooperazione finanziaria di cui all'accordo di coopera-  
zione,

HANNO DECISO

di concludere il presente protocollo ed hanno a tal fine designato come loro plenipotenziari:

*Articolo 1*

Nel quadro della cooperazione finanziaria di cui all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, e secondo le condizioni definite nel presente protocollo, la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico della Iugoslavia e in particolare di quelli che presentano un interesse comune per entrambe le parti.

*Articolo 2*

Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 30 giugno 1991, potrà essere impegnato un importo complessivo pari a 550 milioni di ECU sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata «la Banca», concessi sulle risorse proprie e secondo modalità, condizioni e procedure stabilite dallo statuto della stessa.

*Articolo 3*

1. L'importo di cui all'articolo 2 viene utilizzato per partecipare al finanziamento di determinati progetti d'investimento presentati alla Banca, con l'accordo della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, da banche o organizzazioni cooperativistiche con sede in Iugoslavia.

2. La maggior parte di tale importo viene utilizzata per il finanziamento di progetti relativi alle infrastrutture dei trasporti di interesse comune, in particolare l'auto-

strada attraverso la Iugoslavia comprese le strade secondarie, mentre l'altra viene utilizzata per il finanziamento di altri progetti di sviluppo.

3. a) L'esame dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo modalità, condizioni e procedure stabilite dallo statuto della Banca.
- b) I prestiti della Banca sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti, tenendo inoltre conto delle condizioni prevalenti sui mercati finanziari dove la Banca si procura le proprie risorse.
- c) Il tasso d'interesse viene determinato secondo le prassi della Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito.

*Articolo 4*

1. Le somme da impegnare ogni anno vengono ripartite nel modo più equo possibile su tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il periodo iniziale, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. Le eventuali rimanenze dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino ad esaurimento. In questo caso, l'utilizzazione avviene secondo modalità identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.

*Articolo 5*

I prestiti concessi dalla Banca per l'esecuzione di progetti possono assumere la forma di cofinanziamenti a cui parteciperanno, in particolare, le banche iugoslave, gli organismi e gli istituti di credito degli Stati membri o di Stati terzi, oppure gli organismi finanziari internazionali.

*Articolo 6*

Le organizzazioni cooperativistiche costituite a norma della legislazione iugoslava, con o senza partecipazione straniera, possono beneficiare, a parità di condizioni, dei finanziamenti stabiliti nell'ambito della cooperazione finanziaria.

*Articolo 7*

I beneficiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e del mantenimento dei progetti finanziati nell'ambito della cooperazione finanziaria tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Comunità economica europea.

La Banca si accerta che l'utilizzazione dei suoi prestiti sia conforme alle destinazioni stabilite e avvenga in condizioni economiche ottimali.

*Articolo 8*

La partecipazione alle gare e ad altre procedure per la stipulazione di appalti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche ai sensi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e a tutte le persone fisiche della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Dette persone giuridiche, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della CEE oppure della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, debbono avere la sede sociale, la sede amministrativa centrale o gli uffici principali in uno dei territori cui si applica il trattato che istituisce la CEE oppure nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Ciò nonostante, quando in detti territori o nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia è ubicata soltanto la sede sociale, le attività di dette persone giuridiche devono essere effettivamente e costantemente connesse all'economia dei territori medesimi o della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

*Articolo 9*

La Jugoslavia riserva agli appalti e ai contratti stipulati per l'esecuzione di progetti finanziati a titolo della cooperazione finanziaria un regime fiscale e doganale almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato nei confronti della nazione o delle organizzazioni internazionali più favorite nel settore dello sviluppo.

*Articolo 10*

La Jugoslavia prende le misure necessarie affinché gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtù della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale imposti dalla federazione, dalle repubbliche, dalle province autonome o dai comuni.

*Articolo 11*

La concessione di un prestito può essere subordinata, da parte della Banca, al deposito di una garanzia della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

*Articolo 12*

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo la Jugoslavia si impegna, conformemente alla sua legislazione interna, a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti la valuta necessaria per il servizio degli interessi, delle provvigioni ed altri oneri e al rimborso del capitale.

*Articolo 13*

I risultati della cooperazione finanziaria possono venire esaminati dal Consiglio di cooperazione.

*Articolo 14*

Un anno prima della scadenza del presente protocollo, le parti contraenti esaminano le misure relative all'eventuale proroga della cooperazione finanziaria.

*Articolo 15*

Il presente protocollo è allegato all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980.

*Articolo 16*

1. Il presente protocollo dovrà essere approvato secondo le procedure interne delle parti contraenti; queste ultime si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data alla quale è stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 1.

*Articolo 17*

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, serbo-croata, spagnola e tedesca ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.